



Decreto Dirigenziale n. 240 del 27/10/2015

Dipartimento 52 - Salute e Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Ambiente e Ecosistema

Oggetto dell'Atto:

Autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06. Realizzazione ed esercizio dell' impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato nel Comune di CASTELNUOVO CILENTO (Sa) alla localita' Staglioni.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., detta le norme in materia di gestione dei rifiuti;
- l'art. 208 del citato D. Lgs. 152/06 detta la procedura per l'approvazione dei progetti e autorizzazione unica alla realizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- la Regione Campania, con delibera di Giunta n. 81 del 09.03.2015, ha stabilito le procedure per il rilascio dell'Autorizzazione Unica degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di cui all'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- il Comune di Castelnuovo Cilento (Sa), con sede legale alla via San Leonardo, ha presentato, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 in data 04/03/2015 - prot. 0146050, istanza di autorizzazione per la realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi, ubicato in località Staglioni, identificato nel NCT di Castelnuovo Cilento al foglio n. 11 particelle n. 12 e 201 del medesimo Comune, per un superficie complessiva di 1.325 mq;
- in data 19/03/2015, prot. 0190747, l'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, esaminata la pratica di che trattasi, ha chiesto chiarimenti ed integrazioni al Comune richiedente l'autorizzazione;
- in data 04/09/2015, prot. 0590127, il Comune ha trasmesso quanto sopra richiesto;

CONSIDERATO che:

- in data 29.09.2015 la Conferenza di Servizi:
 - acquisito l'assenso degli Enti assenti (Amministrazione Provinciale, e ASL Salerno), ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, L. 241/90, che non hanno fatto pervenire alcuna nota in merito;
 - preso atto della dichiarazione resa dal rappresentante del Comune di Castelnuovo circa l'iter avviato di variante urbanistica di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 28/07/20015;
 - superate le richieste dell'ARPAC con i chiarimenti forniti dal rappresentante del Comune;
- si è conclusa con parere favorevole al progetto di che trattasi, subordinando l'emissione del decreto autorizzativo alla presentazione di documentazione integrativa, da consegnare a tutti gli Enti partecipanti il procedimento de quo ed assegnando dieci giorni all'ARPAC per produrre eventuali osservazioni e/o prescrizioni;

TENUTO CONTO della dichiarazione, rilasciata in Conferenza di Servizi, del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castelnuovo circa la non significatività delle emissioni in atmosfera e alla copertura con teli dei cassoni, nonché la piantumazione di una barriera arborea di idonea altezza;

PRESO ATTO che così come stabilito nella Conferenza di Servizi:

1. in data 14/10/2015, prot. 0690524, il Comune ha trasmesso la documentazione integrativa e l'avvenuta consegna della stessa agli Enti partecipanti;
2. l'ARPAC non ha fatto pervenire alcuna osservazione nei termini prescritti;

RITENUTO poter procedere al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione ed esercizio dell'impianto de quo, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06;

VISTO:

- il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 81 del 09.03.2015;

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile di Posizione Organizzativa competente,

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte di:

AUTORIZZARE, ai sensi dall'art. 208 del D. Lgs. 152/06, il Comune di **CASTELNUOVO** (Sa) con sede legale alla via San Leonardo, alla realizzazione ed esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in località Staglioni, identificato nel NCT di Castelnuovo Cilento al foglio n. 11 particelle n. 12 e 201 del medesimo Comune, per un superficie complessiva di 1.325 mq, così come licenziato nella Conferenza di Servizi del 29.09.2015.

PRECISARE che il Comune di Castelnuovo (Sa) potrà effettuare presso l'impianto le operazioni D15 ed R13, di cui all'allegato B e C alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, così come definite dalla vigente normativa in materia, per i codici CER, quantità e volumi di seguito riportati:

Codice CER	Tipologia rifiuti	Quantità massima stoccabile	
		t/die	mc/die
15.01.01	Imballaggi carta e cartone	0,04	0,404
15.01.06	Scarti su imballaggi materiali misti	0,02	0,2
15.01.02	Imballaggi plastica	0,085	1,0625
15.01.06	Imballaggi materiali misti	0,1	2
20.01.08	Rifiuti biodegradabili cucine e mense	1,392	1,546
20.01.01	Carta e cartone	0,2	2,666
20.01.40	Metalli	0,01	0,005
20.01.26 (R.U.P.)	Oli minerali esausti	0,0008	0,001
20.01.25	Oli vegetali	0,15	0,1875
16.01.03 (R.U.P.)	Pneumatici fuori uso conferiti solo da utenze domestiche	0,0008	0,0026
20.01.23	RAEE R1	0,005	0,0055
20.01.36	RAEE R2	0,015	0,021
16.02.14	RAEE R3	0,005	0,007
20.01.35	RAEE R4	0,02	0,028
20.01.21	RAEE R5	0,008	0,011
20.03.99 (R.U.P.)	Toner di stampa, cartucce e nastri	0,0007	0,001
20.01.31 e 20.01.32 (R.U.P.)	Medicinali scaduti	0,0004	0,000571
20.01.33 (R.U.P.)	Batterie ed accumulatori da utenze domestiche	0,0006	0,000857
20.01.34 (R.U.P.)	Pile di ogni genere	0,0003	0,000429
20.01.02	Rifiuti in vetro	0,2	2
20.03.07	Rifiuti ingombranti	0,012	0,12
20.01.38	Rifiuti in legno	0,008	0,053
20.01.10	Abbigliamento	0,002	0,2
20.03.01	Rifiuti urbani non differenziati	0,8	5,797
TOTALE		3,0756	16,31

per 307 giorni effettivi lavorativi annui.

STABILIRE che:

- la realizzazione dell'impianto è subordinata risolutivamente alla definitiva efficacia della variante urbanistica avviata dal Comune con delibera di C.C. n°12 del 28/7/2015;
- i lavori dovranno iniziare e concludersi entro i termini previsti dal D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii., avente ad oggetto disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, previa comunicazione di inizio lavori all'U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno;
- per l'avvio dell'esercizio la Ditta, al termine dei lavori, provvederà a darne comunicazione all'U.O.D. - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, trasmettendo perizia asseverata da tecnico abilitato attestante l'ultimazione dei lavori e la conformità degli stessi con il progetto approvato;
- in uno alla perizia dovrà essere presentata:
 - a) comunicazione data di inizio esercizio sottoscritta dal legale rappresentante;
 - b) polizza fidejussoria, conforme alla delibera di Giunta Regionale n. 81/2015 - Allegato 1 - Parte V;
 - c) nomina e relativa accettazione del Responsabile tecnico.

PRECISARE altresì, che:

- Il Comune dovrà trasmettere annualmente, all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno, il MUD al fine di verificare il rispetto dei quantitativi di rifiuti autorizzati con il presente provvedimento;
- in fase di esercizio dovranno essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione di odori e la dispersione di aerosol e polveri;
- i rifiuti dovranno essere trattati e recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente ed in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o da odori;
 - senza danneggiare il paesaggio;
- eventuali rifiuti pericolosi, che dovessero inavvertitamente entrare nell'impianto dovranno essere allontanati immediatamente verso gli impianti autorizzati al loro trattamento;
- il Comune, per quanto non previsto nel presente Decreto, si dovrà attenere alla normativa vigente (nazionale e regionale) in materia di rifiuti e di gestione dell'attività;
- il Comune, allo scadere della gestione, è tenuto a presentare un piano di ripristino ambientale, riferito agli obiettivi di recupero e sistemazione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso prevista dall'area stessa. Il piano di ripristino ambientale dovrà avere la valenza di un piano di dismissione e riconversione dell'area previa verifica dell'assenza di contaminazione, ovvero in presenza di contaminazioni, dovrà prevedere la bonifica dell'area da attuarsi con le procedure e le modalità indicate dal D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- il Comune dovrà provvedere alla copertura con teli i cassoni di stoccaggio dei rifiuti, nonché provvedere alla piantumazione di una barriera arborea di idonea altezza.

AUTORIZZARE, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 152/06, il Comune di Castelnuovo allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, provenienti dal piazzale, nel "Vallone Staglione", previo passaggio nell'impianto di trattamento di prima pioggia, con le seguenti prescrizioni:

- rispetto dei valori limite di emissione di cui alla Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., colonna "Scarico in acque superficiali". Tali valori limite non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- gli Enti preposti al controllo devono poter accedere ai luoghi ed alle opere al fine di effettuare tutte le ispezioni che ritengano necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione dello scarico;
- il titolare dello scarico è soggetto, inoltre, ai seguenti obblighi e prescrizioni:
 - a) è tassativamente vietato lo scarico in fognatura di:

- ogni sostanza classificabile come rifiuto liquido (oli, fanghi, solventi, vernici, etc.);
 - benzine, benzene ed in genere idrocarburi o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione o in sospensione che possano determinare condizioni di esplosione o di incendio nel sistema fognario;
 - ogni sostanza classificabile come rifiuto solido e liquido (residui della lavorazione e delle operazioni di lavaggio e pulizia degli attrezzi, utensili, parti meccaniche e della persona connesse alle attività lavorative, stracci, ecc.), anche se triturati a mezzo di dissipatori domestici o industriali, nonché filamentose o viscosi in qualità e dimensioni tali da causare ostruzioni o intasamenti alle condotte o produrre interferenze o alterare il sistema delle fognature, o compromettere il buon funzionamento degli impianti di depurazione;
 - sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici quali ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
 - sostanze tossiche che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire un pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano, comunque, pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
 - reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
 - reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 e 38 gradi centigradi, possano precipitare, solidificare o diventare gelatinose;
 - reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire un rischio per le persone, gli animali, esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
 - reflui con temperatura superiore ai 35°C;
 - le sostanze pericolose di cui alla tab. 5 alleg. 5 parte terza del D.Lgs, quali: *Arsenico, Cadmio, Cromo totale e/o Esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati Composti organici alogenati, Pesticidi fosforiti, Composti organici dello Stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" e "Pericolose per l'ambiente acquatico" ai sensi del D. L.gs 52 del 3/2/1997 e s.m.i.;*
- b) comunicare tempestivamente eventuali guasti o difetti delle opere e/o condotte fino al punto di immissione nella pubblica fognatura;
- c) comunicare ogni variante qualitativa e/o quantitativa dello scarico, nonché eventuali modifiche delle opere e/o del sistema di rete di scarico, rispetto alle condizioni che hanno determinato il rilascio dell'autorizzazione;
- d) obbligo di eseguire un'adeguata e periodica attività di auto-controllo e monitoraggio delle condizioni del ciclo di produzione e/o lavorazione da cui provengono gli scarichi e del sistema depurativo eventualmente utilizzato per il trattamento dei reflui, al fine di garantire costantemente il rispetto dei valori limite di emissione previsti per le acque reflue scaricate in pubblica fognatura e/o corpo idrico superficiale;
- e) obbligo di conservare presso la sede operativa tutta la documentazione e le certificazioni attestanti l'avvenuta esecuzione delle attività di auto-controllo (ad esempio: analisi chimico-fisiche, interventi di manutenzione sistema di depurazione reflui, relazione del responsabile di manutenzione dell'impianto, verbali ispettivi da parte degli organi di controllo, etc.) ed esibirla ad ogni richiesta da parte dei soggetti competenti al controllo;

- f) obbligo di impegnarsi al pagamento delle spese che si renderanno necessarie per effettuare rilievi, accertamenti, sopralluoghi, ispezioni, analisi chimico-fisiche da parte dei soggetti competenti al controllo;
- g) divieto categorico di utilizzo by-pass dell'impianto di trattamento depurativo;
- h) smaltire i fanghi prodotti in osservanza delle norme in materia di rifiuti, ai sensi del D. Lgs. 152/06;
- nel caso di inosservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti e richiamati nella presente autorizzazione, si applicheranno, a seconda della gravità dell'infrazione e salvo che il caso costituisca reato, le norme sanzionatorie oppure si procederà all'irrogazione delle rispondenti sanzioni amministrative previste nel D.Lgs 152/2006;
 - il titolare dello scarico ha l'obbligo di effettuare l'autocontrollo sullo scarico, procedendo ad analisi qualitative sulle acque reflue rilasciate, con particolare riferimento ai parametri: Ph, Colore, Odore, Materiali Grossolani, Solidi sospesi totali, BOD/5, COD, Cloro attivo libero, Cloruri, Solfati, Fosforo totale, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Tensioattivi, Olii minerali, Idrocarburi, Cadmio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, con cadenza **annuale**. Le relative certificazioni analitiche, dovranno essere prodotte esclusivamente da un tecnico laureato, in qualità di direttore del laboratorio di analisi, con l'indicazione della data e dell'ora del prelievo e la dichiarazione che: "le analisi rispettano/non rispettano i limiti qualitativi previsti dalla tabella 3 allegato 5 del D. Lgs. 152/06, vigenti all'atto della campionatura, e che le stesse analisi si riferiscono a campioni di acque reflue significative e rappresentative dell'attività, prelevati personalmente o da persona espressamente delegata sotto la piena responsabilità del delegante". La prima certificazione analitica dovrà essere trasmessa in copia all'Autorità di Ambito ed all'U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno entro 10 g dalla data di certificazione;
 - l'autorizzazione è assentita ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta o quant'altro necessario previsti dalla Legge per il caso di specie.

PRENDERE ATTO della dichiarazione, rilasciata in Conferenza di Servizi, del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Castelnuovo:

- a) che non vi sono acque di processo;
- b) che le emissioni in atmosfera non sono significative.

PRECISARE che:

1. nell'eventualità di sversamenti accidentali, provenienti dai cassoni, dovranno essere utilizzati KIT con materiali assorbenti per poi essere trattati come rifiuti speciali da conferire ad impianti terzi autorizzati;
2. le acque grigie e nere dovranno essere convogliate in vasca "imhoff" a tenuta stagna, periodicamente svuotata da ditte autorizzate.

PRECISARE, inoltre, che la presente autorizzazione non esonera la ditta dal conseguimento, in fase di gestione, di eventuali autorizzazioni, pareri di competenza di altre Autorità previsti dalla normativa vigente. Si richiamano in particolare gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro e igiene pubblica, nonché in materia di prevenzione incendi di cui al D.P.R. n. 151/2011.

FAR PRESENTE che avverso il presente decreto è ammesso, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica.

NOTIFICARE il presente Decreto al Comune di Castelnuovo (Sa), con sede legale alla via San Leonardo.

TRASMETTERE copia del presente decreto alla Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, all'Amministrazione Provinciale di Salerno, all'A.R.P.A.C. di Salerno, all'ASL Salerno, alla Sezione Regionale Albo Gestori Ambientali c/o CCIAA di Napoli.

INVIARE il presente decreto al Settore Bollettino Ufficiale per la pubblicazione.

Dr. Antonello Barretta